



COMUNE DI SERINA

Provincia di Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII, 1 – 24017 SERINA –

Tel.0345-66213 – Fax 0345-56012 - E-mail info@comune.serina.bg.it

Codice Ente 10202

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 08/03/2024

Sessione Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024. (L. 27/12/2019 N.160).

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di Marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Villarboito Michele	SI	Leone Sante	SI
Carrara Maria Cristina	SI	Cavagna Giorgio Maria	NO
Frigerio Gianluca	NO	Acerbis Milco	NO
Carrara Sergio	SI	Belotti Roberto	SI
Forini Serena	SI		
Carrara Luigi	SI		
Tiraboschi Carolina	SI		

Presenti : 8 Assenti : 3 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Pantò Dr. Nunzio il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Villarboito Michele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024. (L. 27/12/2019 N.160).

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto della deliberazione.

Non vi sono interventi e pertanto si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, con cui viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2023 con la quale si approvavano le aliquote IMU - anno 2023 approvando le seguenti aliquote IMU:

- aliquota ordinaria: 10,60 per mille
- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze per le sole categorie A1/A8/A9/: 6,00 per mille con detrazione di € 200,00
- aliquota ordinaria per gli immobili di categoria D: 10,60 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille
- fabbricati c.d. bene merce: esenti;

DATO ATTO, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2023 non si è avvalso della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 29/09/2020, ai sensi delle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione tengono conto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2024;

RITENUTO di deliberare e confermare anche per l'anno 2024 le aliquote così come di seguito indicato:

- aliquota ordinaria: 10,60 per mille
- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze per le sole categorie A1/A8/A9/: 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;
- aliquota ordinaria per gli immobili di categoria D: 10,60 per mille - di cui 0,86% a favore dello Stato e 0,20% a favore del Comune;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
- fabbricati c.d. bene merce: esenti;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.8 (otto) resi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE E CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
 - Aliquota ordinaria: 10,60 per mille;
 - Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze per le sole categorie A1/A8/A9/: 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;

- Aliquota ordinaria per gli immobili di categoria D: 10,60 per mille;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
 - Fabbricati c.d. bene merce: esenti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente atto è propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione;
 3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2023 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
 4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione stante l'urgenza e in separata votazione, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4[^] comma del D.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio - Affari Finanziari**

Oggetto: **APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024. (L. 27/12/2019 N.160).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio - Affari Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/01/2024

Il Responsabile di Settore

Pantò dr.Nunzio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Pantò dr.Nunzio

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
VILLARBOITO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTÒ DR. NUNZIO